

The background of the slide features a series of concentric, semi-transparent circles on the left side, creating a sense of depth and movement. The rest of the background is a light, neutral gray.

Novità IVA 2015

Split payment – Dichiarazione di intento

Latina 04 maggio 2015 – Dott. Gianluca Galatà

Split Payment - Normativa

- **Art. 1, commi da 629 a 633, L. 23/12/2014 n. 190**
(legge di stabilità 2015)

Introduce l'art. 17-ter nel DPR 26/10/1972 n. 633, inversione dell'obbligo di versare l'imposta sul valore aggiunto riconducibile a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici (cosiddetto «split payment»)

- **D.M. 23 gennaio 2015**

Decreto di attuazione previsto dal nuovo art. 17-ter, comma 1

- **D.M. 20 febbraio 2015**

Semplificazioni per i rimborsi Iva prioritari

Split Payment - Prassi

Circolare 1/E del 9 febbraio 2015

Chiarimenti interpretativi circa l'individuazione dell'ambito applicativo, sotto il profilo soggettivo;

Circolare 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7

Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi con la stampa specializzata;

Risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti;

Circolare 14/E del 27 marzo aprile 2015

Rapporto tra split payment e reverse charge

Circolare 15/E del 13 aprile 2015

Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. Scissione dei pagamenti.

Split Payment - Scopo

Garantire il **corretto assolvimento** dell'imposta innovando «*il sistema di riscossione dell'imposta, al fine di ridurre il “VAT gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA*», garantendo:

- *l'Erario, dal rischio di inadempimento dell'obbligo di assolvere l'IVA da parte dei propri fornitori;*
- *gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento in frodi commesse dai propri fornitori o da terzi.*

(Circolare 1/E del 9 febbraio 2015)

Split Payment - Clausola di salvaguardia

- *L'efficacia delle disposizioni in argomento è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.*
- *Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.*
- *In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, (...), da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, (...), sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.*

(Comma 632, Legge di stabilità 2015)

Split Payment – Ambito soggettivo di applicazione

Pubbliche Amministrazioni interessate in via principale:

- Stato e organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) e le Unioni Regionali delle stesse;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB, ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

(Circolare 1/E del 9 febbraio 2015)

Split Payment – Ambito soggettivo di applicazione

Pubbliche Amministrazioni escluse *(Circolare 1/E del 9 febbraio 2015):*

- tutti i soggetti che **non hanno natura pubblica** (enti previdenziali privati, le aziende speciali e la generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività);
- tutti gli **enti pubblici non economici** che, in quanto autonomi rispetto alla struttura statale, perseguono fini propri ancorché di interesse generale (ad esempio: AGCOM, ARPA, INAIL);
- La categoria di appartenenza di un ente può essere **verificata** mediante l'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)**, consultabile all'indirizzo «<http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>», che tuttavia non ha contenuto esaustivo.

Split Payment – Ambito oggettivo di applicazione

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 (compresi, pertanto, in via generale gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti della Pubblica amministrazione prima richiamate.

In particolare, la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni di cessioni e beni e servizi, sopra richiamate, purché documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell'art. 21, D.P.R. 633/1972, che indichi anche l'imposta addebitata alla Pubblica amministrazione committente.

(Circolare 15/E del 13 Aprile 2015)

Split Payment – Ambito oggettivo di applicazione

La disciplina dello *split payment* torna applicabile a tutti gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla norma in commento, sia nell'ambito non commerciale in veste istituzionale che nell'esercizio di attività d'impresa, sebbene, detti enti dovranno procedere in tali casi al versamento dell'imposta con modalità differenti.

Split Payment – Ambito oggettivo di applicazione

La Circolare 15/E del 13 aprile 2015 chiarisce che sono escluse:

- la fattispecie nella quale la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore (ad esempio, delle operazioni rese alla Pubblica Amministrazione di riscossione delle entrate e altri proventi);
- per espressa previsione normativa, gli acquisti per i quali l'ente è “debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”. Si tratta delle fattispecie di c.d. *reverse charge*, a titolo esemplificativo:
 - beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, ecc.;
 - degli acquisti, effettuati nell'esercizio di impresa, di rottami ferrosi e non ferrosi.

Split Payment – Ambito oggettivo di applicazione

La Circolare 15/E del 13 aprile 2015 chiarisce inoltre che sono escluse:

- le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR n. 600 del 1973;
- le operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi. Diversamente l'operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Split Payment – Ambito oggettivo di applicazione

La Circolare 15/E del 13 aprile 2015 chiarisce inoltre che sono escluse le operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali senza addebito di imposta, oppure con meccanismo forfetario di detrazione dell'imposta.

Si tratta, ad esempio, tra i principali,:

- dei c.d. regimi monofase disciplinati dall'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, ecc.);
- del regime del margine di cui all'art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
- del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972.
- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972.

Split Payment – Utilizzo promiscuo

Nelle situazioni in cui il fornitore effettua un'operazione in regime di reverse charge nei confronti della Pubblica Amministrazione, la quale utilizza l'acquisto in modo “promiscuo” nella sfera commerciale e nella sfera istituzionale. È l'ente pubblico che deve comunicare al fornitore/prestatore la quota parte del bene/servizio acquisita in veste di soggetto passivo, per la quale è applicabile il sistema dell'inversione contabile (con esclusione della scissione dei pagamenti), e quella destinata all'uso non commerciale (istituzionale) soggetta invece alle regole dello split payment. Il tutto, sulla base di criteri oggettivi (ad esempio le prestazioni di servizi di pulizia relativi ad edifici).

Split Payment – Decorrenza

- ***Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), comma 632: Le disposizioni ... trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015;***
- ***Comunicato MEF n° 7 del 9 gennaio 2015 meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;***
- ***DM 23 gennaio 2015, art. 9 Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.***

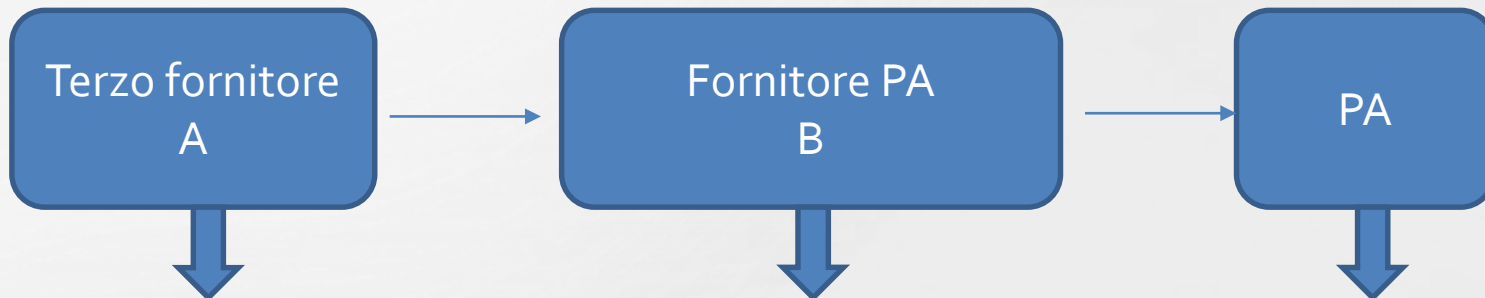
Split Payment – Adempimenti fornitore

I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di cui all'articolo 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica”.

I fornitori, quindi, come chiarito dalla Circolare 15/E del 13 aprile 2015:

- Emettono fattura con imponibile ed imposta e annotazione «scissione dei pagamenti»;
- Non computano nella liquidazione di periodo l'Iva a debito indicata in fattura, ancorché devono registrare nel registro “*Iva vendite*” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dalla PA. Al riguardo, il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (ad es. in un'apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro di cui all'art. 23 del DPR n. 633 del 1972), riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.

Split Payment – Esempio



A vende merce prodotta in proprio a B ad Euro 1.000,00 oltre IVA 22%. B paga la fornitura per un totale di Euro 1.220,00.

L'impresa A non è incisa dallo split payment.

Iva acq.	Iva vendite
€ 0	€ 220,00

Versamento IVA € 220

B vende merce a PA. Imponibile Euro 2.000,00 oltre IVA 22% pari ad € 440,00, per un totale di Euro 2.440,00. **L'impresa B: a) emette fattura con iva ma incassa soltanto l'imponibile di € 2.000,00; b) non deve effettuare il versamento dell'IVA addebitata a PA; c) detrae l'Iva addebitata da A.**

Iva acq.	Iva vendite
€ 220,00	€ 0

Credito IVA € 220,00

- a) Effettua il pagamento al fornitore B per Euro 2.000,00 trattenendo l'IVA di Euro 440,00;**
- b) Versa l'Iva di Euro 440,00 nelle casse dell'Erario.**

Split Payment – Gestione del credito IVA

- **Modifica all'art. 30, DPR 633/72**, «Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza»: nel computo delle operazioni che danno diritto al rimborso dell'Iva ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera a), devono essere considerate anche quella che hanno dato luogo all'applicazione del meccanismo dello split payment;
- **D.M. 23 gen. 2015**
Art. 8 Ammette al rimborso prioritario di cui all'art. 38-bis del decreto 633/1972 i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti della PA ai sensi dell'art. 17-ter del decreto 633/1972 (split payment);
- **D.M. 20 febbraio 2014**
Semplifica la procedura di rimborso IVA in via prioritaria eliminando, nell'art. 8 del DM 23/01/2015, il richiamo all'art. 2 del DM 22 marzo 2007.

Dichiarazioni di intento – Novità 2015

L'art. 20, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (cd. decreto "Semplificazioni fiscali"), in vigore dal 13 dicembre 2014, invertendo l'onere degli adempimenti relativi alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento rilasciate ai propri fornitori da soggetti qualificati come esportatori abituali, stabilisce che, con effetto a partire dalle operazioni effettuate dall'1 gennaio 2015, la dichiarazione di intento deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria direttamente dall'esportatore abituale, modificando l'art. 1, comma 1, lettera c) del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Dichiarazioni di intento – Novità 2015

La nuova disposizione ha trovato il proprio recepimento nella **prassi amministrativa** con il **provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014**, che ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione d'intento relativa all'acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Tale modello è già stato oggetto di modifica, unitamente alle relative istruzioni, da parte dell'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento direttoriale n. 19388/2015 datato 11 febbraio 2015**.

Dichiarazioni di intento – Novità 2015

INVIO **Inversione dell'onere**

- L'esportatore abituale trasmette direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento da consegnare al proprio fornitore;
- L'Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione della dichiarazione di intento ricevuta dall'esportatore abituale;
- L'esportatore abituale consegna al proprio fornitore la dichiarazione di intento già trasmessa all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa;

Dichiarazioni di intento – Novità 2015

- Il fornitore ricevuta la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione, dovrà, prima di effettuare la relativa operazione, riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- *“Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative. Da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è stata resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, é possibile effettuare il predetto riscontro telematico.*
- (...) per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento” (Circolare Agenzia Entrate del 30/12/2014, n. 31/E).
- Le nuove disposizioni mantengono in vigore i preesistenti obblighi in capo al dichiarante ed al fornitore, quali la tenuta ed aggiornamento del registro delle dichiarazioni di intento ricevute a norma dell'art. 39, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633. Il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità ed applicando, in caso di importo di fattura con imponibile superiore ad euro 77,47, la marca da bollo in vigore al momento dell'emissione.

VERIFICA

Avvenuta ricezione

Adempimenti fornitore

Dichiarazioni di intento – Novità 2015

- Il fornitore deve riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva (a partire dal modello “Iva 2016”) i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali.

DICHIARAZIONE

Riepilogo e sanzioni

- In capo al fornitore che emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento, corredata dalla relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate è prevista la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non applicata, sancita dall'art. 7, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 471/1997, come riformulato per tenere conto delle nuove modalità applicative dell'istituto.

Dichiarazioni di intento – Novità 2015

Aggiornamento delle istruzioni relative al modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (20 Aprile 2015)

A seguito della pubblicazione della risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015 sono state apportate le seguenti modificazioni: alla pagina 2 delle istruzioni, nel paragrafo “Dichiarazione”, il periodo: “*Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (Ris. Min. Finanze 27/07/1985, n. 355235)*” è sostituito dal seguente periodo: “*Nel caso di importazioni di beni l'operatore potrà compilare, alternativamente, il campo 1 (una sola operazione per un importo fino a euro) ovvero il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro)*”.